

STATUTO CONSORZIO DI BACINO

Art. 1 - denominazione e sede

1. E' costituito il Consorzio di bacino denominato *Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese* siglabile "*CMN*".
2. Il Consorzio ha sede legale in Borgomanero, Via Loreto n. 19.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede legale sono deliberate dall'Assemblea.
4. Al presente Consorzio vengono applicate le norme delle aziende speciali ed in particolare l'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 2 – natura e oggetto

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3 – competenza consortile

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
2. Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 D.Lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 8 L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino.
- 3bis. Entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, e successive variazioni e modificazioni, il Consorzio può costituire società di capitali, oppure acquisire partecipazioni di società di capitali, per la gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani ed assimilati.
4. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio.
5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del D.Lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai

Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 4 – quote di partecipazione e qualità di consorziata

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 28 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono definite in misura proporzionale alla popolazione residente al 31/12/2002 arrotondata convenzionalmente per eccesso ai 500 abitanti.
Pertanto le quote sono le seguenti:

Agrate Conturbia	3
Ameno	2
Armeno	5
Arona	29
Boca	3
Bogogno	3
Bolzano Novarese	3
Borgo Ticino	8
Borgomanero	40
Briga Novarese	6
Carpignano Sesia	6
Castelletto Ticino	18
Cavaglietto	1
Cavaglio d'Agogna	3
Cavallirio	3
Colazza	1
Comignago	2
Cressa	3
Cureggio	5
Divignano	3
Dormelletto	5
Fara Novarese	5
Fontaneto d'Agogna	6
Gargallo	4
Gattico	7
Ghemme	8
Gozzano	12
Grignasco	10
Inverio	8
Lesà	5

Maggiora	4
Massino Visconti	3
Meina	5
Miasino	2
Nebbiuno	4
Oleggio Castello	4
Orta San Giulio	3
Paruzzaro	4
Pella	3
Pettenasco	3
Pisano	2
Pogno	3
Pombia	4
Prato Sesia	4
Romagnano Sesia	9
San Maurizio D'Opaglio	7
Sizzano	3
Soriso	2
Suno	6
Varallo Pombia	9
Veruno	4

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica triennale delle variazioni della popolazione residente.
4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5 – funzione normativa e tariffe

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consiglio d'Amministrazione del Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo delle pubblicazioni, dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità

che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

3. I piani finanziari e la tariffa dei rifiuti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sono definiti dal Consiglio d'Amministrazione, sentiti i Comuni interessati sulla qualità del servizio. La tariffa è altresì approvata dal Comune.

Art. 6 – programmazione

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il piano programma ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune associato, al fine di conseguire nell'intero bacino le percentuali previste dal D.Lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 24, nonché dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.
3. Il piano programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.
4. L'Assemblea approva il piano programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 7 – norma di rinvio

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.

Art. 8 – Informazione

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Durante il mandato, o l'incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea.
3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 9 – accesso, partecipazione e azione popolare

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 10 – garanzie per gli utenti

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.
2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all'utenza.
3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.
4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.
5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 11 – rapporti con associazioni ed istituzioni

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati ai Comuni associati.

Art. 12 – organi del Consorzio

1. Sono organi l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio d'Amministrazione, il Direttore, il Revisore dei conti.
2. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri, il Presidente, il Direttore ed il Revisore dei conti è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

ASSEMBLEA

Art. 13 – Funzioni

1. Sono atti di competenza dell'Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la costituzione o partecipazione di società di capitali, la modifica della sede, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente, determina le indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

Art. 14 – convocazione assemblea

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno tre componenti il Consiglio d'Amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato, anche via fax o altri mezzi di comunicazione elettronica, ai componenti almeno sette giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, cinque giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo delle pubblicazioni della sede del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

Art. 15 – sessioni e sedute

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza tanti componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio ed il 30% dei Comuni consorziati; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio ed il 20% dei Comuni consorziati.
4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto e l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è

validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata del 60% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio ed il 51% dei Comuni consorziati.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 16 – funzionamento

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti e di 1/3 dei Comuni presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio e dei presenti per le deliberazioni di cui al precedente articolo 15, comma 4.
3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere comunicate, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio.
Di detta pubblicazione viene fornita notizia scritta, anche a mezzo fax, ai Comuni consorziati.

Art. 17 – composizione dell'assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, o da proprio assessore delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 18 – Funzioni

1. Il Consiglio d'Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 19 – Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. Il Consiglio d'Amministrazione delibera le modalità di convocazione.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore, che li redige e ne cura la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto. L'elenco delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione viene periodicamente trasmesso ai Comuni consorziati.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Direttore che, se richiesto, esprime pareri consultivi. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 20 – composizione e norme

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro componenti effettivi estranei alla assemblea consorziale eletti per un periodo di 4 anni dall'Assemblea per appello nominale.
- 1bis. Se un Comune Consorziato è sede di discarica attiva, questo Comune avrà il diritto di nominare un componente del Consiglio d'Amministrazione. Il suddetto componente dovrà avere i requisiti e condizioni di eleggibilità previsti dal presente articolo.
2. L'elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d'Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall'Assemblea consortile.
3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.
4. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono essere prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.
5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi o coloro che rivestono la carica di consigliere o assessore dei Comuni consorziati.

Art. 21 – scioglimento, decadenza e sostituzioni

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.
2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
3. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.
4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea consortile, previa

diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica. L'Assemblea adotterà la delibera di decadenza in apposita riunione indetta dal Presidente su comunicazione del Presidente del Consorzio.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

PRESIDENTE

Art. 22 – funzioni

1. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e, sentito il Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca i responsabili dei servizi, di concerto con il Consiglio d'Amministrazione nomina e revoca il Direttore e ne stabilisce il compenso in conformità a norme di regolamento, di legge e del contratto di categoria, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea consortile, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 23 – Elezione

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 3/5 delle quote di partecipazione dei Comuni presenti e del 51% dei Comuni presenti; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.
2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il Consigliere più anziano d'età.
3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Art. 23 bis - Direttore

1. La rappresentanza legale e l'attività gestionale del Consorzio, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo, e funzione di gestione, è affidata al direttore, il quale compie gli atti demandatigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Al Direttore sono attribuiti i compiti ed i provvedimenti definiti dagli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, ed in particolare quelli previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i. e combinato art. 28 ultimo comma del presente statuto.

In particolare:

- Il direttore è il capo del personale consorziale, concede i congedi ordinari e straordinari e le aspettative per malattia e maternità.
- Sovrintende agli uffici ed ai servizi.
- Partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e, se richiesto, fornisce pareri consultivi. Redige i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.
- E' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e cura l'attuazione delle stesse.
- Presiede le commissioni di gara, di concorso e delle prove di selezione ove il Consiglio d'Amministrazione non incarichi il Segretario.
- Ordina beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione.
- Liquidava spese regolarmente ordinate.
- Addotta i provvedimenti necessari per lo svincolo delle cauzioni.
- Sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso.
- Stipula i contratti.
- Interviene personalmente nell'udienza di discussione della causa di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia.
- Adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi consortili e per il loro organico sviluppo.
- Provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio nei casi ed entro i limiti previsti dal regolamento.
- Firma gli atti individuati dal Consiglio d'Amministrazione.

REVISORE DEI CONTI

Art. 24 – Funzioni

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio, viene scelto tra i revisori iscritti nell'apposito elenco predisposto dal Ministero della Giustizia.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 25 – Segretario del Consorzio e personale

1. L'Assemblea nomina tra i Segretari comunali, preferibilmente dei Comuni associati, il Segretario del Consorzio, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i Comuni, e ne stabilisce il compenso.

2. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, ovvero comandato dai Comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale, ovvero secondo le norme vigenti.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 26 – Gestione economico-finanziaria e contabile

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 27 – investimenti e contratti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 28 – disposizioni finali

1. In prima attuazione l'Assemblea del Consorzio determina le quote consortili, come indicato nell'art. 4. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun Comune consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 29 – disposizioni transitorie d'attuazione

1. L'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione; la convocazione della stessa spetta al Sindaco del Comune di Borgomanero.
2. La delibera di nomina del Consiglio d'Amministrazione dev'essere dichiarata immediatamente eseguibile.

3. Verbalizza la prima seduta dell'Assemblea Consortile il Segretario uscente.
4. Sino alla nomina del nuovo C.d.A. continua ad operare il C.d.A. uscente.
5. Sino alla nomina del nuovo Direttore continua ad operare il Direttore uscente.